

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI NOLA

N. 9422 del ruolo generale affari contenziosi  
Oggetto: pagamento somma di danaro, responsabilità  
ex art. 2497 c.c. ed azione di responsabilità

Anno 2007  
Giudice relatore: dr.ssa Giuseppa D'Inverno



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NOLA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

- dr. Giovanni Tedesco - Presidente -
- dr. Eduardo Savarèse - Giudice -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Giudice - Relatore -

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nel processo civile, iscritto al n. 9422 dell'anno 2007 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: pagamento di somme di danaro, responsabilità ex art. 2497 c.c. e responsabilità degli amministratori pendente

**TRA**

**AMBROSIO GROUP S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO (n.02/2010)**, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Alfredo Riccardi, presso il cui studio sito in San Giuseppe Vesuviano (Na), alla via Pessone, n. 22, è elettivamente domiciliata - ATRICE -

**E**

la **M.G.L. FASHION S.R.L.**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Venafro, alla via Vittorio Emanuele II, C.F.: 00800600942, e **OTTAVIANO LILIANA**, rappresentate e difese, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. Daniele Razzante e Carmine Biasiello, con i quali sono elettivamente domiciliati in Nola, alla via Cimitile, n. 6. presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Carrella

- CONVENUTE -

N. 1781/14 Sent.  
N. 2012/14 Cron  
N. 2350 Rep.  
N. 8622/07 M.G.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69, e succ. mod., la cui immediata applicazione anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della "novella" -4/7/2009- è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art. 58, comma 2°, L. cit.) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo.

2. La domanda in esame, introdotta con rito societario ex art. 2 del d.lgs n. 5/2003, ha ad oggetto l'accertamento del credito di € 147.376,87, oltre interessi di mora ex d.lgs n. 231/2002, vantato dalla Ambrosio Group S.p.A. nei confronti della M.G.L. Fashion S.r.l., derivante da contratti di affiliazione (franchising) per l'utilizzo del marchio Extyn, stipulati nell'anno 2002 dalla società Distribuzione Moda Zab S.r.l. con la convenuta, e poi ceduti, con il consenso di quest'ultima, a decorrere dalla stagione primavera-estate 2005, alla società Ambrosio Group S.p.A.. In particolare, il detto credito era la risultante dell'importo delle fatture messe dalla Ambrosio Group S.p.A. a favore della convenuta, per fornitura merce - ammontante nell'agosto 2006 ad € 334.211,75, e nel periodo da agosto 2006 a gennaio 2007, ad € 341.372,49, da cui venivano già detratti i versamenti effettuati dalla società convenuta, tra cui € 80.000,00, pagati da questa tramite 8 cambiali in bianco - ciascuna dell'importo di € 10.000,00 e firmata per avallo dall'amministratore unico della convenuta, sig.ra Liliana Ottaviano - rilasciate a garanzia delle forniture relative alla stagione autunno-inverno 2006, poi riscossi dalla Ambrosio tramite girata dei titoli.

L'attrice chiede, pertanto, condannarsi la convenuta società al pagamento del detto credito residuo - per il quale essa aveva già ottenuto sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili della società convenuta, poi rivelatosi infruttuoso - oltre interessi di mora a decorrere dal 15.02.2007 - data della risoluzione consensuale dei contratti di affiliazione - o da diversa data indicata dal giudice; chiede, altresì, condannarsi, in via solidale, al pagamento del detto importo, anche la sig.ra Ottaviano Liliana, per responsabilità nascente ex art. 2497 c.c. dalla costituzione da parte di quest'ultima di una holding personale di fatto - di cui si chiede accertarsi l'esistenza - derivante sia dal ruolo da essa rivestito nelle società soggette alla sua direzione e coordinamento, ovvero nella società convenuta - di cui la Ottaviano era amministratrice e socio al 50% - e nella Real Estate Corporate S.r.l. - di cui era amministratrice e socio al 75% - e sia dagli atti da essa compiuti in danno della prima ed a favore della seconda, derivanti da cessioni a

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI NOLA

titolo gratuito delle aziende della MGL Fashion S.r.l. site ad Isernia e Corciano ed a Venafro, ove la convenuta aveva sede legale, e dalla cessione al prezzo irrisorio di 12.000,00 a favore della Real Estate Corporation S.r.l. dell'azienda sita in Cassino. In subordine, si chiede accertarsi la responsabilità ex artt. 2394 e 2476 c.c. della Ottaviano, quale amministratore della M.G.L. Fashion S.r.l., per le sopra descritte azioni illecite, tendenti al depauperamento del patrimonio sociale, nonché per violazione degli obblighi posti dagli artt. 2482 bis, 2482 ter c.c. di convocazione dell'assemblea per l'assunzione delle delibere conseguenti alle perdite del capitale, e di violazione dei divieti di cui agli artt. 2484, 2485 e 2486 c.c. di compimento di nuove operazioni.

Si costituiscono in giudizio le convenute chiedendo 1) il rigetto della domanda di accertamento e condanna per inesistenza del credito vantato dall'attrice 2) la condanna in via riconvenzionale dell'attrice al pagamento dell'importo di € 232.046,00, derivante dalla percentuale del 37%, poi scesa al 35%, sul ricavato delle vendite a marchio Extyn concluse dalla società affiliata, garantita dalla società attrice in virtù degli accordi contrattuali presi sin dall'inizio del rapporto di affiliazione risalente all'anno 2002 e 3) il rigetto della domanda di condanna in solido nei confronti della sig.ra Ottaviano Liliana non sussistendo alcuna responsabilità della stessa derivante dagli atti di dismissione indicati dall'attrice, come desumibile anche dal contratto di franchising stipulato nei primi mesi dell'anno 2007 tra la Ambrosio Group S.p.A. e la Real Estate corporate S.r.l. per le zone di Corciano ed Isernia.

3. Scambiate le memorie di replica previste dal rito societario ex artt. 6 e 7 d.lgs n. 5/2003 e richiesta la fissazione di udienza, dopo l'istruzione del procedimento con l'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta Liliana Ottaviano, con ordinanza collegiale del 28.06.2011 veniva disposto il mutamento di rito da societario ad ordinario rinviandosi all'udienza di trattazione del 17.11.2011 dinanzi al giudice istruttore.

All'udienza del 3 aprile 2014, il Giudice rimetteva la causa in decisione con i termini ridotti di 20 + 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

4. **Sul mutamento del rito da societario ad ordinario e sulla decisione collegiale del procedimento ex art. 281 novies c.p.c.**

In via preliminare, va confermata la conclusione cui è giunto il Tribunale con ordinanza del 28 giugno 2011, in ordine al mutamento del rito da societario ad ordinario.

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI NOLA

Le domande connesse proposte da parte attrice - a seguito della dichiarazione di incostituzionalità per eccesso di delega dell'art. 1, comma 1, d.lgs n. 5/2003 nella parte in cui attrice al rito societario anche le cause connesse a norma degli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del c.p.c. (cfr., Corte cost., 28.03.2008, n. 71)- vanno infatti decise, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., con il rito ordinario.

Quanto poi alla connessione tra cause a decisione monocratica- quale quella relativa all'azione di accertamento del credito e di condanna - e cause a decisione collegiale - quale, nella specie, quella relativa all'azione di responsabilità contro l'amministratore della società convenuta ex art. 50 bis c.p.c. - il Tribunale osserva che, ai sensi dell'art. 281 novies c.p.c., va data prevalenza alla decisione collegiale delle cause riunite, rimesse al collegio ex art. 189 c.p.c.

5. Nel merito, la domanda attrice è solo parzialmente fondata e va accolta nei termini di cui si dirà.

6. **Sull'accertamento del credito e la condanna al pagamento**

Deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del credito di € 147.376,87, oltre interessi di mora, vantato dalla Ambrosio Group S.p.A. nei confronti della convenuta, quale credito derivante dal rapporto di fornitura maturato dalla prima in virtù dei contratti di franchising stipulati da Distribuzione Moda Zab S.r.l. con la MGL Fashion S.r.l. a decorrere dal giugno 2002, e poi ceduti, con il consenso dell'affiliato, alla società attrice a decorrere dalla stagione primavera- estate 2005.

Infatti, trova applicazione, nella specie, il principio per cui il creditore che chiede l'adempimento di un'obbligazione deve solo allegare e provare il titolo da cui deriva l'obbligazione, spettando poi al debitore ex art. 1218 c.c. la prova che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile (cfr., Cass. civ., Sez. III, 11/05/2012, n. 7256; Cass. Civ., sez. un. 30 ottobre 2001, n. 13533).

Nel caso in esame, risultano prodotti in giudizio 3 contratti di affiliazione - di cui 2 stipulati in data 10.06.2002 per gli esercizi commerciali di Isernia e Cassino, ed uno stipulato in data 01.07.2003 per l'esercizio commerciale di Corciano - stipulati dalla società Distribuzione Moda Zab S.r.l. con la società convenuta (cfr. doc. n. 1, 2 e 3 della produzione attrice).

In virtù di tali contratti la affiliata si obbligava ad acquistare la merce da Distribuzione Moda Zab S.r.l ed a pagarla secondo le concordate modalità (cfr. artt. 10 e 9 dei detti contratti). Con la cessione di tali contratti a favore della Ambrosio Group S.p.A. (cfr. doc. n. 5 della produzione attrice) la fornitura della merce veniva effettuata da tale

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI NOLA

società che conseguentemente procedeva al rilascio delle relative fatture.

Dall'esame delle fatture in originale emesse dalla Ambrosio Group S.p.A. nei confronti della società convenuta, a decorrere dall'anno 2005 (cfr. doc. n. 28 produzione parte attrice), riprodotte anche nel partitario della società attrice (cfr. doc. n. 26 produzione attrice), dall'esame degli estratti del registro IVA delle vendite della Ambrosio Group S.p.A. regolarmente vidimato dal notaio, e dichiarato conforme agli originali (cfr. doc. n. 27 produzione attrice), si evince che l'attrice abbia effettivamente effettuato fornitura di merce a favore della società convenuta, non solo per le sedi di Isernia, Corciano e Cassino - per le quali la fornitura derivava dai contratti di affiliazione - ma anche per la sede di Termoli, per la quale la società Distribuzione Moda Zab S.r.l. aveva stipulato con la società convenuta un contratto di affitto d'azienda (cfr. doc. n. 4 produzione parte attrice).

Ne deriva che, nonostante non vi fosse stato un formale subentro della Ambrosio Group S.p.A. alla società Distribuzione moda Zab S.r.l. nel detto contratto di affitto d'azienda, che prevedeva una fornitura merce da parte dell'affittante - tant'è che in data 23 febbraio 2007, il detto contratto era risolto consensualmente tra le parti originarie (cfr. doc. n. 9 produzione attrice) - risulta non contestato da parte convenuta che la fornitura merce, anche per la sede di Termoli, a decorrere dalla primavera estate 2005, era stata effettuata dalla società attrice.

A conferma di una tale conclusione giova richiamare la lettera di recesso unilaterale del 29.12.2006 con cui la MGL Fashion S.r.l. comunicava alla società attrice di voler recedere da tutti i contratti stipulati con la società attrice, anche per la sede di Termoli (cfr. doc. n. 8 della produzione attrice).

Risulta, in definitiva, raggiunta la prova dei titoli da cui deriva l'obbligazione, mentre la società convenuta non ha dato prova di avere correttamente adempito la propria obbligazione di pagamento.

Sulla somma di € 147.376,87 spettano, altresì, gli interessi di mora concordati nella misura del tasso del 5% annuo, a decorrere dalla fine dei rapporti di fornitura tra le parti fissati al febbraio 2007 (cfr. fatture in atti).

**7. Sulla domanda riconvenzionale della convenuta di condanna al pagamento di somma**

Va, invece, rigettata la domanda di parte convenuta di condanna dell'attrice al pagamento del maggiore importo di € 232.046,00, derivante dalla percentuale del 37%, poi scesa al 35%, sul ricavato delle vendite a marchio Extyn concluse dalla società

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI NOLA

affiliata, garantita dalla società attrice in virtù degli accordi contrattuali presi sin dall'inizio del rapporto di affiliazione risalente all'anno 2002.

Non risulta, infatti, data prova scritta della stipula di un simile patto, aggiunto ai contratti di affiliazione del 2002 e 2003 ed al contratto di affitto di ramo d'azienda per la sede di Termoli. Ne una simile prova poteva essere raggiunta per testi - richiesta dalle parti e correttamente ritenuta inammissibile dal Giudice istruttore (cfr. ordinanza del 16.06.2008) - ostandovi il divieto di cui all'art. 2722 c.c.

Risulta, invece, ammesso da parte attrice che la detta percentuale del 35% sulle vendite era stata garantita alla società convenuta solo a decorrere dall'01.08.2006, di cui peraltro la società attrice aveva già tenuto conto in sede di determinazione dell'importo del proprio credito (cfr. doc. n. 15,16, 17 e 18 della produzione attrice).

**8. Sull'esistenza di una holding personale di fatto e sulla responsabilità solidale dell'amministratore della società convenuta ex art. 2497 c.c.**

Va rigettata la domanda attorea di condanna in solido della convenuta, Ottaviano Liliana, al pagamento della somma di € 147.376,87 oltre interessi di mora derivante dall'esistenza di una holding personale di fatto di cui si chiede accertarsi l'esistenza ex art. 2497 c.c.

Tale norma stabilisce al comma 1 che *"Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette"*; al comma 3 che *"Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento"*.

Sussiste, nella specie, la legittimazione ad agire della società attrice, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 2497 c.c., giacchè, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio da parte attrice (cfr. doc. n. 3, 4 e 5), in particolare dai verbali di esecuzione del sequestro conservativo mobiliare ed immobiliare, ottenuto dall'attrice ai danni della MGL Fashion S.r.l., questa società non aveva più beni mobili ed immobili ed aveva

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI NOLA

cessato l'attività già a metà dell'anno 2007, di modo che il credito dell'attrice risultava sostanzialmente insoddisfatto dalla società convenuta .

Non risulta invece raggiunta la prova - neppure sulla base della presunzione ex art. 2497 sexies - dell'esistenza di una holding personale di fatto della convenuta Ottaviano, e dunque, della responsabilità solidale di questa ex art. 2497 c.c.

Sostiene l'attrice che la detta holding risulti sia dal ruolo rivestito dalla Ottaviano nelle società soggette alla propria direzione e coordinamento, ovvero nella società convenuta - di cui la Ottaviano era amministratrice e socio al 50% - e nella Real Estate Corporate S.r.l. - di cui era amministratrice e socio al 75% - e sia dagli atti da essa compiuti in danno della prima ed a favore della seconda, derivanti da cessioni a titolo gratuito delle aziende della MGL Fashion S.r.l. site ad Isernia e Corciano ed a Venafro, ove la convenuta aveva sede legale, e dalla cessione al prezzo irrisorio di 12.000,00 a favore della Real Estate Corporation S.r.l. dell'azienda sita in Cassino.

Sostiene altresì che l'attività di direzione e coordinamento della Ottaviano derivi da una sequenza di atti, ed in particolare, dall'avallo delle otto cambiali, ciascuna dell'importo di 10.000,00, con cui questa garantiva la rilevante esposizione debitoria della M.G.L. Fashion S.r.l. nei confronti della attrice (cfr. doc. n. 7 produzione attrice). La Suprema Corte, in materia di holding personale, ha affermato che "è configurabile una holding di tipo personale allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa), si espliciti in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima" (così, Cass. civ., Sez. I, 18/11/2010, n. 23344; Cass. civ., Sez. Unite, 29/11/2006, n. 25275; Cass. Civ., 13.03.2003, n. 3724; Cass. civ., Sez. I, 09/08/2002, n. 12113; Cass. civ., Sez. I, 26/02/1990, n. 1439 cfr. Cass. 12113/02; Cass. 3724/03, Trib. Messina 15 febbraio 1996, in Il Fall., 1996, 792; App. Catania 18 gennaio 1997, ivi, 1997, 625; Trib. Padova 2 novembre 2001, ivi, 2002, 1218; Trib. Genova 26 settembre 2005, ivi, 2006, 4; Trib.

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI NOLA

Napoli, VII sez., 8 gennaio 2007, in Fall. 2007, 407; Trib. Vicenza, 23 novembre 2006, in Fall. 2006, p. 414).

Nella specie, risulta assente la professionalità o continuità professionale di cui all'art. 2082 c.c., non desumibile da un atto - l'unico ad essere stato posto in essere dalla convenuta in nome proprio - quale l'avallo cambiario, sottoscritto in calce alle 8 cambiali di € 10.000,00.

Né possono assumere rilevanza in tal senso gli atti di dismissione del patrimonio della società convenuta, indicati da parte attrice - pure posti in essere dalla Ottaviano in evidente conflitto d'interessi ex artt. 2373 e 2391 c.c. (per essere amministratore e socio di entrambe le società del gruppo) - ma nella veste di legale rappresentante della società convenuta, e dunque non in nome proprio.

Risulta assente anche l'utile economico aggiuntivo derivante dallo svolgimento della ipotizzata attività d'impresa della holding, non essendo stata data prova né ravvisandosi un utile risultato economico proprio o di altri soggetti estranei al gruppo, néppure in ipotesi coincidente con l'utile economico delle società controllate, giacché gli indicati atti di dismissione del patrimonio della MGL Fashion S.r.l. sono stati posti in essere in danno di una società del gruppo ed a favore di altra del medesimo gruppo (cfr., sul punto, Trib. Torre Annunziata, 18.03.2013, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Del resto vi è un evidente contraddittorietà della tesi attorea laddove prima individua l'esistenza della holding personale di fatto in capo alla Ottaviano nel rilascio di avalli a favore della MGL Fashion S.r.l. e poi ne individua l'esistenza negli atti di dismissione patrimoniale in danno della medesima società.

In altri termini, ritiene il Collegio che ricorra nella specie una situazione di conflitto d'interessi dell'amministratore delle due società indicate, la M.G.L. Fashion S.r.l. e la Real Estate Corporate S.r.l., non una fattispecie di responsabilità risarcitoria ex art. 2497 c.c. o anche ex art. 2043 c.c., aggiuntiva rispetto alla responsabilità patrimoniale delle singole società debitorie.

**9. Sulla responsabilità ex artt. 2394 e 2476 c.c. dell'amministratore della M.G.L. Fashion S.r.l.**

Va infine rigettata anche la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla responsabilità dell'amministratore della S.r.l. per i danni derivanti ai creditori sociali ex artt. 2394 e 2476 c.c.

In via preliminare, occorre spendere qualche parola sull'ammissibilità di una tale azione dei creditori sociali nell'ambito delle S.r.l.



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI NOLA

Prima della riforma del 2003, le azioni di responsabilità contro gli amministratori di società a responsabilità limitata erano disciplinate dall'art. 2487 c.c., con un richiamo delle norme sulle società per azioni (artt. 2393, 2394 e 2395 c.c.). Sicché non si dubitava della legittimazione del creditori sociali di una s.r.l. all'esercizio delle azioni di responsabilità ai sensi dell'art. 2394 c.c. intitolato "responsabilità verso i creditori sociali".

Il D.Lgs. n. 6 del 2003 ha disciplinato autonomamente la responsabilità degli amministratori di s.r.l. all'art. 2476 c.c., escludendo ogni riferimento all'art. 2394 c.c. e dunque, eliminando ogni richiamo alla disciplina delle s.p.a.

Si discute, pertanto, se sia ancora ammissibile un'azione dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di una S.r.l.

Secondo un primo orientamento, invero maggioritario nella giurisprudenza di merito, nulla sarebbe cambiato rispetto alla disciplina previgente, e pertanto, potrebbe procedersi all'applicazione analogica dell'art. 2394 c.c., dettato per le società per azioni (così, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 2 agosto 2012, in Fall. 2013, n. 3, p. 347; Trib. Milano, 18 gennaio 2011, in *Le Società*, 2011, 1145; Trib. Milano, 22 dicembre 2010, in *Le Società*, 2011, 757; Trib. Napoli, 11 gennaio 2011, in *Le Società*, 2011, 510; Trib. Novara, 12 gennaio 2010, in *Le Società*, 2010, 645; Trib. Nola, 18 giugno 2009, in Fall., 2010, 121; Trib. Roma, (ord.) 23 febbraio 2009, in *Le Società*, 2010, 97; Trib. Milano, 10 ottobre 2007, in *Giur. it.*, 2008, 2511; Trib. Mantova, (ord.) 14 settembre 2005, in Fall., 2006, 98; Trib. Udine, (ord.) 11 febbraio 2005, in *Dir. fall.*, 2005, II, 808; Trib. Napoli, 12 maggio 2004, in *Le Società*, 2005, 1013; Trib. Napoli, 16 aprile 2004, in *Le Società*, 2005, 1015).

Tale orientamento fa leva peraltro sulla presenza di altre norme - tra cui quelle degli artt. 2485, 2486 c e 2497 c.c. - che in tema di società a responsabilità limitata prevedono la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali.

Secondo un opposto orientamento, minoritario nella giurisprudenza di merito, residuerebbe un'ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. degli amministratori di S.r.l. verso i singoli creditori sociali (non dunque verso l'intera categoria), espressamente prevista e fatta salva dalla riforma dall'art. 2476, comma 6, c.c. secondo cui "le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettanti al singolo socio o al terzo (creditore) che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori". In ciò vi sarebbe piena corrispondenza con la disciplina dell'art. 2395 c.c. dettata per le S.p.A. (così, Trib. Verona, 3 agosto

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI NOLA

2012, in Fall. 2013, 3, p. 344; Trib. Napoli, 11 novembre 2004, in Le Società, 2005, 1007; Trib. S. Maria C.V., 18 marzo 2005, in Fall., 2006, 190; Trib. Milano, 25 gennaio 2006, in Le Società, 2007, 320).

Il Tribunale ritiene che l'adesione all'una o all'altra teoria abbia rilievo, sul piano pratico, solo qualora si configuri la responsabilità ex art. 2394 c.c. quale responsabilità degli amministratori di tipo contrattuale, e non extracontrattuale, quale pacificamente ritenuta quella dell'art. 2395 c.c. (cfr., sul punto, Cass. Civ., sez. I, 10.04.2014, n. 8458; Cass. Civ., sez. I, 22.03.2010, n. 6870; Cass. civ., Sez. I, 21/07/2010, n. 17121).

Appare preferibile, a giudizio del Tribunale, aderire alla tesi secondo cui la responsabilità di cui all'art. 2394 c.c. è di natura extracontrattuale, in assenza dell'imprescindibile presupposto della preesistenza di un vincolo obbligatorio (anche se non necessariamente di genesi contrattuale) del quale possa configurarsi l'inadempimento: tale responsabilità sorge se ed in quanto il comportamento degli amministratori cagioni una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la funzione di garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., e il diritto riconosciuto ai creditori sociali è quello di ottenere dagli amministratori, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che, per loro colpa, la società non è più in grado di adempiere (o di integralmente e correttamente adempiere (così, Cass. civ., Sez. I, 12/06/2007, n. 13765; Cass. civ., Sez. I, 25/05/2005, n. 11018; Trib. Bologna, 09/03/2010 Trib. Milano, 02/05/2007, in Corr. mer., 2007, 10, 1116; Trib. Napoli, 24/01/2007, in Società, 2008, 9, 1155).

Ne consegue che alcuna differenza di disciplina vi sarebbe tra l'ipotesi di cui all'art. 2476, comma 6, c.c. e quella di cui all'art. 2394 c.c. se non in termini di danno risarcibile, limitato nel primo caso al solo reintegro della frazione di insufficienza patrimoniale di "sua pertinenza", idonea, cioè, ad assicurare ai sensi dell'art. 2740 c.c., unicamente la realizzazione coattiva della sua personale ragione di credito.

Non sarebbe, pertanto, configurabile una diversità di onere probatorio, giacché in entrambi i casi il creditore agente dovrebbe dare prova della condotta illegittima degli amministratori; dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale dei creditori, e della sussistenza di un nesso di causalità tra condotta ed evento di danno.

Ciò di cui ciascun creditore dovrebbe dare prova anche nell'ipotesi in cui si configuri la responsabilità di cui all'art. 2394 c.c. come contrattuale, in tal caso differenziandosi rispetto all'ipotesi di cui all'art. 2476, comma 6, c.c. solo per la prova dell'elemento soggettivo, che, ai sensi dell'art. 1218 c.c. in tema di responsabilità contrattuale si

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI NOLA

presume, spettando al debitore dare la prova dell'assenza di colpa o della causa non imputabile.

Nella specie, sulla base della documentazione prodotta in giudizio da parte attrice non risulta essere stata raggiunta la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra i comportamenti illeciti della convenuta Ottaviano - che effettivamente ha posto in essere nell'arco di un anno, tra gennaio 2006 e gennaio 2007, una serie di atti apparentemente depauperativi del patrimonio sociale della M.G.M. Fashion S.r.l. tra cui la cessione a titolo gratuito a favore della Real Estate Corporation S.r.l. delle aziende della MGL Fashion S.r.l. site ad Isernia e Corciano ed a Venafro, ove la convenuta aveva sede legale, e dalla cessione al prezzo di € 12.000,00 a favore della stessa società, da essa convenuta partecipata in via maggioritaria, dell'azienda sita in Cassino (cfr. doc. n. 10.11 e 12 della produzione attrice) - ed il pregiudizio subito consistente nell'impossibilità di recuperare il credito di cui si è detto.

Non risulta, infatti, prodotto in giudizio alcun bilancio della M.G.L. Fashion S.r.l., in particolare quello dell'anno 2005, pur depositato nel R.I. (cfr. doc. n. 11, pag. 10, della produzione attrice), dal quale risulti che prima della commissione dei detti atti di dismissione patrimoniale la società era in grado di soddisfare la pretesa creditoria della società attrice.

Viceversa risulta, per ammissione della medesima società attrice (cfr. pag. 2, punti 3 e 4 dell'atto di citazione), che già agli inizi dell'anno 2006 la società convenuta versasse in condizioni di difficoltà economiche, tant'è che fu costretta a rilasciare in pagamento della merce fornita dalla società attrice prima n. 10 cambiali per un valore di € 120.000,00, e poi ulteriori otto cambiali per un valore di € 80.000,00.

In conclusione, parte attrice non ha dato prova ex art. 2394 c.c. che gli atti di dismissione delle unità locali di Isernia e Corciano, Venafro e Cassino, a prescindere dal loro valore, abbiano provocato l'insufficienza del patrimonio della convenuta al soddisfacimento del credito di € 147.376,87, vantato dall'attrice.

La domanda di risarcimento ex artt. 2394 e 2476 c.c. va, pertanto, rigettata.

10. La domanda attrice, in definitiva, va accolta parzialmente, e per l'effetto, la convenuta va condannata al pagamento di € 147.376,87, oltre interessi di mora la 5% annuo, a decorrere dal 15.02.2007, data della cessazione definitiva dei rapporti contrattuali tra l'attrice e la convenuta, sino al pagamento.

11. Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda attorea, vanno compensate tra le parti per un terzo, mentre la parte residua è posta a carico dei

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI NOLA

convenuti in solido e si liquida ex D.M. n. 55/2014 come da dispositivo. A carico della sola società convenuta sono poste anche le spese della fase cautelare che si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla AMBROSIO GROUP S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO (N.02/2010) nei confronti della M.G.L. FASHION S.R.L. e di OTTAVIANO LILIANA, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:

A) accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento a favore della società attrice dell'importo di € 147.376,87, oltre interessi di mora al 5% annuo dal 15.02.2007 sino al pagamento;


B) rigetta la domanda riconvenzionale della società convenuta;

C) compensa le spese di lite tra le parti per un terzo, mentre il residuo di € 8.954,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e c.p.a., è posto a carico delle convenute in solido. A carico della sola società convenuta restano anche le spese della fase cautelare liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Così deciso in Nola, il 10-6-14.

Il Presidente  
(dr. Giovanni Tedesco)

Il Giudice relatore  
(dr. ssa Giuseppa D'Inverno)



Dr. ssa Rosa Ferraro  
Dott.ssa Rosa Ferraro

TRIBUNALE DI NOLA

Le \_\_\_\_\_ 10-06-2014

Il Cancellerio di Cancelleria

